



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

## AS 1167. *Le novità*

Il 26 novembre 2009 il Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl 1167, che contiene importanti novità per il Comparto Sicurezza e Difesa. L'atto, essendo stato oggetto di modifiche, dovrà ritornare alla Camera per la relativa approvazione. Ecco le innovazioni di nostro interesse:

**Art. 19:** viene introdotta una particolare forma di aspettativa per i dipendenti pubblici, concedibile dall'amministrazione di appartenenza anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Il periodo - durante il quale non verranno versati assegni - ha una durata massima di 12 mesi.

**Art. 20:** viene riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente.

**Art. 24:** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di congedi, aspettativa e permessi, sulla base di criteri e principi direttivi diretti - in un'ottica razionalizzazione e semplificazione delle modalità di fruizione - ad un formale e sostanziale coordinamento dell'attuale panorama normativo, al fine di garantire l'applicazione certa e uniforme della relativa disciplina.

**Art. 26:** modifiche alla disciplina in materia di permessi ex l. 104/92, dalla quale viene espunto il requisito della convivenza, originariamente previsto dalla predetta legge (art. 33, co. 3). Possono ora fruirne il coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Nell'originaria formulazione la possibilità di fruizione dei permessi in parola da parte di parenti o affini entro il 3° grado non è legata alle circostanze appena indicate.

Subisce una modifica sostanziale, l'art. 42, co. 2, del d.lgs. 151/2001: successivamente al compimento del 3° anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, co. 3, della l. 104/92, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'arco del mese; nella precedente formulazione il diritto ai permessi è alternativo, potendo riconoscersi o alla lavoratrice madre o al lavoratore padre. Ciò significa che se la Camera approverà così com'è la disposizione, entrambi i genitori potranno essere titolari di tale diritto, seppur con fruizione alternativa.

Viene inoltre soppresso l'intero comma 3 dell'art. 42 del d. lgs. 151/2001: è eliminata la differenziazione di disciplina esistente tra genitori con figlio con *handicap* in situazione di gravità di età superiore a 3 anni e figlio maggiorenne; in tale ultima ipotesi la disposizione che il Senato vuole sopprimere subordina il diritto alla fruizione dei permessi alla convivenza o, in assenza di convivenza, alla circostanza che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.



**SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA**

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

**Art. 28:** introduce la possibilità, anche per il personale del comparto sicurezza e difesa, di essere destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dall'art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001. Il personale a cui sono conferiti i suddetti incarichi è collocato in aspettativa senza assegni.

**Art. 30:** fissazione - per particolari discipline indicate nel bando di concorso - di un limite massimo e minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 31:** introduce profonde modifiche al dPR 337/82, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Può ora concorrere al concorso per vice revisore tecnico e vice perito tecnico anche il personale proveniente da profili professionali non omogenei rispetto a quelli per cui concorre. Potendo concorrere per più profili professionali, sganciati da quelli di provenienza, vengono meno tutte le note problematiche (vedi da ultimo il concorso a 266 posti per v. perito tecnico) legate ai concorsi per il personale tecnico e che hanno prodotto innumerevoli contenziosi tutt'ora pendenti con l'Amministrazione.

*Elaborazione a cura dell'Ufficio Studi*